

TI_GERICHTE TI-92200 vom 28. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-92200

FR: TI_GERICHTE TI-92200 du 28 juin 2001

IT: TI_GERICHTE TI-92200 del 28 giugno 2001

Volltext

N. 314.2001.1

Lugano, 28 giugno 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Edy Meli

sedente per statuire sul reclamo 15/18 giugno 2001, presentato da

_____,

_____,

(avv. _____)

contro l'ordine di perquisizione e sequestro datato 6 giugno 2001 ed emanato dal Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP _____,

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (20 giugno 2001),

letti ed esaminati gli atti dell'incarto _____,

ritenuto

in fatto:

A.

_____) a garanzia delle possibili inadempienze della società _____, negli impegni verso la banca garantita.

L'ordine è stato emanato nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del ricorrente _____ per i reati di cui agli artt. 160, sub. 305bis CP. Il procedimento è stato avviato nel febbraio 2001, a seguito di segnalazione (ex art. 23 cpv. 4 LRD) da parte dell'Ufficio federale di Polizia.

Gli elementi contenuti nella segnalazione indicavano che i titoli che hanno alimentato la relazione _____, presso _____ e intestata a _____, sono provento di furto. La relazione _____ era già stata posta sotto sequestro con ordine 1 marzo 2001.

Come risulta dallo scritto 11 giugno 2001 della _____, l'ordine oggetto del presente reclamo ha avuto quale risultato, oltre a ribadire il blocco della relazione _____, il sequestro di un'ulteriore relazione in qualche modo riconducibile a _____: la relazione _____ intestata alla _____, società di cui _____ risulta essere azionista al 51%.

B.

Con il reclamo qui in esame si postula l'annullamento dell'ordine del 6 giugno 2001, segnatamente il dissequestro delle relazioni n. _____ e n. _____, presso _____.

A mente dei reclamanti l'ordine di perquisizione e sequestro non si fonda su sufficienti indizi di reato.

La relazione _____ è stata aperta nel settembre 2000, la no. _____ a fine ottobre dello stesso anno.

I titoli depositati sulla relazione _____ costituiscono il pagamento di due forniture (di prodotti hardware e software) effettuate da una società italiana (_____) riconducibile a _____, ad una società in _____ (denominata _____), collegata alla società _____.

L'accettazione dei titoli in pagamento è stata preceduta da una verifica, richiesta da _____, da parte della stessa _____ sulla base di fotocopie. Inoltre, la _____ ha proceduto ad ulteriori verifiche, una volta in possesso dei titoli originali, prima dell'immissione in deposito a favore della relazione _____.

Queste verifiche non hanno, sempre a dire dei reclamanti, avuto esito negativo per ciò che concerne la regolarità dei titoli; solo dopo una vendita parziale è emersa la loro probabile provenienza illecita.

I reclamanti segnalano anche che i titoli in questione (_____ _____) sono stati venduti, tramite _____, alla stessa _____.

Sulla base delle surriferite considerazioni (d'altri dettagli e/o argomenti si dirà in seguito se necessario) i reclamanti ritengono inesistenti gli indizi di reato nei confronti di _____, rispettivamente fanno valere che quest'ultimo ha acquisito i titoli in buona fede, fornendo controprestazione equivalente.

C.

Il magistrato inquirente, per sua parte, sostiene che l'ordine impugnato è legittimo, giustificato e deve essere confermato e mantenuto.

Egli afferma che la provenienza furtiva dei titoli è indiscutibile essendo stata confermata dalla polizia _____.

Precisa che la relazione _____ è stata alimentata unicamente dai titoli in questione e che il provento della vendita parziale è stato oggetto di bonifici e prelevamenti per contanti per ben 1'339'628,36 di euro e 206'540'05 di franchi. Inoltre, i titoli rimasti in deposito sono stati costituiti in pegno a favore della _____ (società di cui l'indagato è azionista) che ha chiesto alla _____ (ed ottenuto) una garanzia irrevocabile a favore di un istituto italiano (_____) affinché finanziasse, per un miliardo di lire, la _____.

Quest'ultima società non avrebbe poi adempiuto i suoi obblighi verso la _____ che, a sua volta, ha chiesto l'escussione della garanzia.

A giudizio del magistrato inquirente, tale inadempimento potrebbe essere stato pilotato proprio per indurre all'escussione della garanzia a sua volta coperta dai titoli provento di reato.

Il Procuratore pubblico segnala, infine, che in base alle prime informazioni raccolte, la società _____ risulta inesistente all'indirizzo indicato.

Le circostanze indicate, in uno con l'inusuale modalità di pagamento delle forniture, sono (sempre a giudizio del magistrato inquirente) indizi di reato sufficienti a fondamento dell'indagine, dell'ordine impugnato e del mantenimento del sequestro.

1.

La legittimazione dei ricorrenti è data. Le relazioni bancarie poste sotto sequestro sono intestate a loro e _____ è pure indagato nel relativo procedimento.

Il reclamo è tempestivo nella misura in cui si rivolge contro l'ordine 6 giugno 2001 che, in parte, ribadisce quello del 1 marzo 2001 nonché il rifiuto di dissequestro dell'11 giugno 2001.

2.

In diritto, l'art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l'istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359).

Nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l'obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi (Surrogate, v. Schmid, cit., pto. 4.3.2, p. 334 ss.). Completamente rivisto è l'istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell'art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell'art. 60 CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venire attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). Infine, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell'autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all'art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Per non vanificare la portata di questa norma, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro di tali beni a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, cit., pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS).

Un ordine di perquisizione e sequestro bancario rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come ogni misura d'inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l'oggetto che occorre salvaguardare agli incumbenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469,

con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incumbenti dell'autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all'apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6).

Pacifico che anche il sequestro del provento di reato acquisito da un terzo (art. 59 cifra 1 cpv. 2), così come quello ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP) debbono rispettare i principi menzionati con la precisazione che la connessione ai fini del giudizio di merito è, nel secondo caso, l'appartenenza del bene (o valore) alla sfera economica dell'indiziato/accusato.

3.

Nell'esame dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, lo scrivente giudice deve imporsi precisi limiti, derivantigli da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti formali per l'emaneazione dell'ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato -, e dall'altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall'inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Ciò premesso, alla luce degli elementi di seguito riportati, le ipotesi accusatorie alla base dell'ordine impugnato (artt. 160 e 305bis CP) non appaiono inverosimili e sono sufficienti a giustificare l'ordine di perquisizione e sequestro.

Più fonti indicano che i titoli depositati nell'autunno del 2000 sulla relazione _____ provengono da un furto (scritto _____ 21 febbraio 2001

in AI 1; documentazione proveniente dalla polizia _____ trasmessa da UFP con scritto 6 marzo 2001 in AI 4).

Da una nota _____, conseguente ad accertamenti effettuati in un'inchiesta pendente in altro stato, risulta che la società destinataria (_____) della merce, fornita in base agli accordi contrattuali che prevedevano il pagamento mediante i titoli oggetto d'indagine, non esiste perlomeno con i dati indicati nel doc. 1 allegato al verbale _____ del 29 marzo 2001 (AI 8).

Non è dato sapere quale valore sia stato conferito ai titoli nell'ambito dei contratti (valore di borsa, valore nominale, altro?). Il contratto del 1 settembre 2000 (doc. 1 allegato al verbale _____), non leggibile nel passaggio

relativo alla seconda tranche di pagamento, menziona genericamente la consegna di titoli di pari importo. L'accordo dell'11 settembre 2000 (doc. 2) menziona un certo numero di titoli ed il loro valore facciale ma non evidenzia il relativo rapporto con un prezzo.

Non è infondato l'argomento del Procuratore pubblico secondo cui la modalità di pagamento utilizzata nell'ambito della citata transazione commerciale, non è usuale. Infatti, non si spiega per quale motivo chi deve pagare una fornitura lo faccia consegnando titoli brevi manu tramite due corrieri e non vendendo i titoli (se non ha altre liquidità) bonificando poi l'importo via banca o, al limite, trasferendo i titoli da banca a banca.

Inoltre ancora, i titoli dati in pagamento di una fornitura da parte della _____ non sono depositati su di una relazione intestata alla società stessa, bensì su un conto intestato a _____. Non è dato sapere quale sia, per la società, la contropartita contabile della prestazione in uscita.

La produzione di due certificati _____ da parte dell'indagato qui reclamante (AI 11) non apporta chiarimenti definitivi; il mittente non risulta essere _____, il destinatario è la società che secondo la nota citata più sopra non esiste all'indirizzo che risulta sul contratto (doc.1) e, cosa più importante, il valore della merce fornita non è espresso dalla lettera di vettura né da fatture (che non sono) allegate.

Alla luce di quanto sopra, tenuto in debito conto lo stadio del procedimento, debbono essere riconosciuti sufficienti indizi in merito all'esistenza dei reati di ricettazione e riciclaggio. Questi indizi, che giustificano il proseguimento delle indagini per il migliore chiarimento dei fatti, giustificano pure l'emanazione di misure restrittive quali il sequestro.

4.

La connessione tra le ipotesi di reato e l'oggetto del sequestro è indiscutibile per quanto concerne la relazione _____. L'attivo della relazione è costituita dal deposito titoli, ed i titoli depositati (meglio, quelli che rimangono) sono provento di reato (cfr. rapporto EFIN 1 I 7).

Il sequestro si giustifica, sempre a questo stadio della procedura, anche solo a fini probatori.

Il sequestro è pure giustificato anche ai fini di un'eventuale confisca.

Infatti, se gli indizi di cui sopra dovessero trovare successiva conferma probatoria, o comunque rafforzarsi, l'ipotesi di una confisca è tutt'altro che da escludere.

Il reclamante _____ sostiene di essere terzo in buona fede che ha fornito controprestazione equivalente, quindi, al beneficio dell'eccezione di cui all'art. 59 cpv. 2 CP.

In proposito va detto che la buona fede di _____, alla luce di quanto detto al considerando 3 della presente decisione, non può dirsi liquida.

Non basta il fatto di aver chiesto dei controlli sui titoli, né che questi controlli abbiano avuto luogo senza esito negativo per quanto concerne la bontà dei titoli. Perlomeno non basta se altri elementi sono forieri di dubbio.

Il TF ha già avuto modo di stabilire, proprio in un caso di truffa con titoli rubati, che la richiesta di controlli, rispettivamente il fatto che determinati controlli non abbiano permesso di individuare l'inganno, non basta ad escludere il reato, rispettivamente il tentativo. Secondo l'alta corte, il diritto penale svizzero è retto dal principio della colpevolezza

soggettiva, ossia riferita all'intenzione dell'agente, e sebbene gli obblighi di diligenza della vittima siano stati ribaditi, non si è inteso con ciò elevare particolarmente la soglia ed incoraggiare l'impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando nel proscioglimento in base alle possibilità di controllo e verifica della vittima (DTF 10 giugno 1999 in re S.).

Inoltre, nel caso specifico la controprestazione equivalente è tutta da dimostrare. La fornitura, che doveva essere pagata con i titoli oggetto di indagine, è stata effettuata da una persona morale ma i titoli sono stati immessi in deposito sul conto personale del qui reclamante. Il fatto che la relazione del reclamante sia stata costituita in pegno a favore della relazione no. _____ della _____, che a sua volta si è impegnata per il rilascio di una garanzia di LIT 1'000'000'000 a favore di una banca italiana affinché questa finanziasse la _____ (per egual importo) non è ancora sufficiente.

Non va inoltre dimenticato che la banca italiana ha chiesto di escutere la garanzia perché _____ non rispettava gli obblighi conseguenti al finanziamento. Ora, la richiesta di escussione è stata presentata a fine maggio (AI 13) e la relazione _____, che garantisce indirettamente il credito erogato, è bloccata dal 1 marzo 2001. _____ (titolare di _____ e interessato in _____) ne è al corrente da tempo.

5.

Diversa è la situazione per la relazione _____, già per il solo fatto che la stessa risulta essere passiva (AI 18). Il mantenimento del sequestro non si giustifica né per motivi probatori (a ciò bastando se necessario la documentazione) né per motivi confiscatori.

Irrelevante, per la presente decisione, il fatto che gli attivi della relazione _____, il cui sequestro è qui confermato, siano oggetto di un atto generale di pegno a favore di eventuali impegni della _____. La questione concerne i rapporti tra l'istituto di credito e la società.

6.

In conclusione, l'ordine di perquisizione e sequestro impugnato è rispettoso dei principi in materia di perquisizione e sequestro e non può pertanto essere annullato. Il reclamo su questo punto deve essere respinto.

Nella misura in cui il reclamo chiede il dissequestro delle due relazioni bancarie, colpite di fatto dall'ordine, in applicazione del principio d'economia procedurale secondo cui un reclamo contro un ordine di sequestro può essere considerato anche quale richiesta di dissequestro - CRP 7.12.1993 no. 225/93), il reclamo è accolto limitatamente alla relazione no _____ (in dare), presso _____

Viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 160, 305bis, 59 CP, 157 ss., 161 CPP, nonché 8, 29, 32, 35, 36 CF,

decide:

1.

Il reclamo è respinto nella misura in cui chiede l'annullamento dell'ordine di perquisizione e sequestro del 6 giugno 2001 e il dissequestro della relazione no. _____, presso la _____.

2.

Il reclamo è accolto nella misura in cui chiede il dissequestro della relazione no. _____ intestata a _____, presso la _____

2.1.

Di conseguenza la relazione no. _____ intestata a _____, presso la _____, è dissequestrata.

3.

La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico di _____.

4.

Alla _____ sono assegnati fr. 100.- di ripetibili a carico dello Stato.

5.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dall'intimazione.

6.

Intimazione:

giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.